COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.9.2022
COM(2022) 435 final

2022/0257 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione (UE) 2015/2169 relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

RELAZIONE

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 1º ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2169 relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra[1].

Il protocollo sulla cooperazione culturale[2] allegato all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra[3], ("protocollo") definisce all'articolo 1 il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi.

Il protocollo contiene disposizioni sul diritto per le coproduzioni audiovisive di fruire dei rispettivi regimi.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, lettera b), del protocollo, dopo un periodo iniziale di tre anni tale diritto è rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi.

In conformità all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169 nella sua forma attuale, la Commissione deve avvisare la Repubblica di Corea dell'intenzione dell'Unione di non prolungare il periodo durante il quale è concesso alle coproduzioni il diritto di cui all'articolo 5 del protocollo, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 8, lettera b), dello stesso, salvo che il Consiglio decida all'unanimità, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata.

Con sentenza del 1º marzo 2022 nella causa *Commissione/Consiglio*[4], la Corte di giustizia ha stabilito che la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio non è conforme all'articolo 218 TFUE, nei limiti in cui richiede al Consiglio di votare all'unanimità. La regola di voto applicabile per l'adozione di decisioni come quelle previste dall'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio deve essere quella prevista dall'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, TFUE, ossia il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio.

È pertanto necessario sopprimere l'obbligo secondo cui il Consiglio è tenuto a deliberare all'unanimità ai fini della decisione sulla proroga del diritto.

2. BASE GIURIDICA

- **Base giuridica**

La proposta modifica la decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio e dovrebbe pertanto essere adottata sulla stessa base giuridica, vale a dire l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 167, paragrafo 3, e l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento.

1 GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2.
2 GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1418.
3 GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.
4 Sentenza della Corte di giustizia del 1º marzo 2022, *Commissione/Consiglio*, C-275/20, ECLI:EU:C:2022:142.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La proposta modifica la decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio.

2022/0257 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione (UE) 2015/2169 relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 167, paragrafo 3, e l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il 1º ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2169 relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra[5].

(2) Il protocollo sulla cooperazione culturale[6] allegato all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra[7], ("protocollo") definisce all'articolo 1 il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi.

(3) Il protocollo contiene disposizioni sul diritto per le coproduzioni audiovisive di fruire dei rispettivi regimi.

(4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, lettera b), del protocollo, dopo un periodo iniziale di tre anni tale diritto è rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi.

(5) In conformità all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169, la Commissione deve avvisare la Repubblica di Corea dell'intenzione dell'Unione di non prolungare il periodo durante il quale è concesso alle coproduzioni il diritto di cui all'articolo 5 del protocollo, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 8, lettera b), dello stesso, salvo che il Consiglio decida all'unanimità, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata.

5 GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2.
6 GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1418.
7 GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.

(6) Con sentenza del 1º marzo 2022 nella causa *Commissione/Consiglio*[8], la Corte di giustizia ha stabilito che la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169 non è conforme all'articolo 218 TFUE, nei limiti in cui richiede al Consiglio di votare all'unanimità. La regola di voto applicabile per l'adozione di decisioni come quelle previste dall'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169 deve essere quella prevista dall'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, TFUE, ossia il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio.

(7) È pertanto opportuno sopprimere l'obbligo secondo cui il Consiglio è tenuto a deliberare all'unanimità ai fini della decisione sulla proroga del diritto.

(8) In conformità all'articolo 266 TFUE, al fine di dare rapida esecuzione alla sentenza, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della sua adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169, la terza frase è soppressa.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

[8] Sentenza della Corte di giustizia del 1º marzo 2022, *Commissione/Consiglio*, C-275/20, ECLI:EU:C:2022:142.